



5 FEB. 2015

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 18928/2009

SEZIONE LAVORO

Cron. 2138

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO LAMORGESE

- Presidente - Ud. 02/12/2014

Dott. PIETRO VENUTI

- Consigliere - PU

Dott. GIULIO MAISANO

- Rel. Consigliere -

Dott. GIUSEPPE BRONZINI

- Consigliere -

Dott. ADRIANA DORONZO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 18928-2009 proposto da:

D S.P.A. C.F. X , in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio
dell'avvocato MANLIO ABATI, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

2014

3701

contro

I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. X , in
persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati ANDREA ROSSI,
CRISTOFARO TARANTINO, che lo rappresentano e
difendono, giusta delega in atti;

- **controcorrente** -

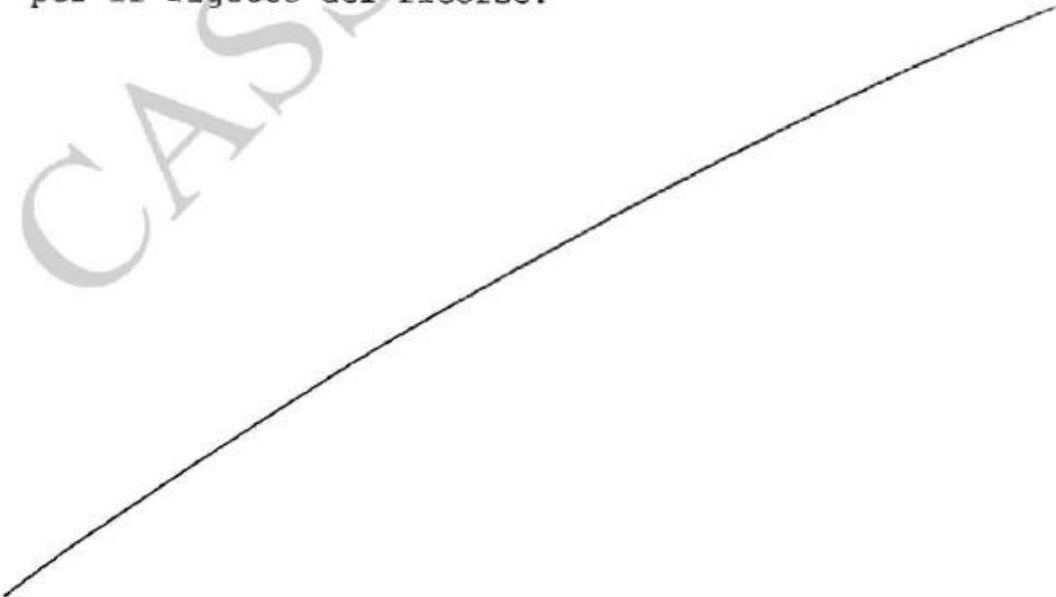
avverso la sentenza n. 6101/2007 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/09/2008 R.G.N.
5122/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/12/2014 dal Consigliere Dott. GIULIO
MAISANO;

udito l'Avvocato PRUNAS FRANCESCO per delega ABATI
MANLIO;

udito l'Avvocato SALVATORI FRANCESCA per delega ROSSI
ANDREA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza pubblicata il 1° settembre 2008 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone del 17 febbraio 2005 che aveva dichiarato la D s.p.a. civilmente responsabile dell'incidente subito da PL in data 28 settembre 1989, ed aveva condannato la stessa società al pagamento in favore dell'INAIL della somma di € 122.354,49 a titolo di rimborso delle somme erogate a seguito dell'infortunio. La Corte territoriale ha considerato, in particolare, la non rilevabilità d'ufficio della decadenza per l'esercizio dell'azione di regresso dell'INAIL di cui agli artt. 10 e 11 del d.P.R. 1124 del 1965; ha osservato che in tema di responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni dell'art. 2087 cod. civ., la parte che subisce l'inadempimento, ovvero l'Istituto assicuratore che agisce in via di regresso, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, non è tenuta a dimostrare la colpa dell'altra parte, dato che ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. è il debitore-datore di lavoro che deve provare l'impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque che il pregiudizio che colpisce la controparte deriva da causa a lui non imputabile; dalle prove testimoniali raccolte è pervenuta alla convinzione della responsabilità del datore di lavoro nella determinazione dell'infortunio per non avere predisposto idonee misure di sicurezza.

La D s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su sei motivi.

L'INAIL ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965 ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ. per non avere la Corte territoriale rilevato d'ufficio la decadenza dell'INAIL dall'azione proposta oltre il termine triennale.

Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 cod. civ., in relazione agli artt. 10, 11 e 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965 nonché in relazione all'art. 590 cod. pen. ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ. per non avere l'INAIL provato e neppure dedotta l'esistenza di un fatto imputabile al datore di lavoro, costituente reato perseguibile d'ufficio.

Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2049 e 2697 in relazione agli artt. 10, 11 e 112 d.P.R. n. 1124 del 1965 nonché all'art. 590 cod. pen., ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ. In particolare si deduce che, vertendosi in tema di responsabilità extracontrattuale ex art. 2049 cod. civ., l'onere della prova incombeva su chi azionava il credito e quindi sull'INAIL e non sul datore di lavoro.

Con il quarto motivo si assume violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 414 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 10, 11 e 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ. per non avere l'INAIL dedotto né provato il fatto costituente reato ex art. 590 cod. pen. presupposto per l'azione di regresso.

Con il quinto motivo si lamenta violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ.; omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360, punto n. 5 cod. proc. civ. non avendo la Corte territoriale considerato che l'INAIL non ha provato il fatto costituente reato ex art. 590 cod. pen. presupposto per l'azione di regresso.

Con il sesto motivo si assume violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 ex art. 360, punto n. 3 cod. proc. civ.; insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360, punto 5 cod. proc. civ. per non avere la medesima Corte d'appello tenuto conto che l'azione di regresso da parte dell'INAIL è subordinata alla prova della sussistenza del fatto costituente reato perseguibile d'ufficio ex art. 590 cod. pen.

Il primo motivo è infondato. La Corte d'appello si è attenuta infatti al principio già reiteratamente affermato da questa Corte (Sez. L, Sentenze n. 18610 del 2006, n. 19281 del 2006, n. 13957 del 2009, n. 20599 del 2012 e, da ultimo, 18 agosto 2014, n. 18025) secondo il quale la decadenza dall'azione di regresso dell'INAIL non può essere rilevata d'ufficio, per essere necessaria l'eccezione della controparte proposta nei termini fissati dall'art. 416 c.p.c., atteso che la scelta se eccepire o meno la decadenza non può non rimanere nella disponibilità della parte, trattandosi di diritti disponibili da parte di un soggetto privato non investito in alcun modo di interessi di rango superiore a quello individuale, non riscontrandosi nella fattispecie in esame quelle esigenze di tutela dell'interesse pubblico, che attengono alle finalità delle prestazioni erogate dall'INAIL.

Il terzo motivo è anche infondato. Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente la responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di sicurezza previsto dall'art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale, derivando tale qualificazione in base alla considerazione che, da un lato, il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell'art. 1374 cod. civ.) dalla suddetta norma e, dall'altro, che la responsabilità contrattuale è configurabile tutte le volte che risulti fondata sull'inadempimento di un'obbligazione giuridica preesistente, comunque assunta dal danneggiante nei confronti del danneggiato. In particolare il diritto al risarcimento è subordinato alla sussistenza dei

presupposti rispettivi - almeno in parte diversi - della responsabilità civile, contrattuale oppure extra contrattuale (vedi, per tutte, Cass. n. 16250, 2357/2003, 15133, 1114/2002). Infatti la colpa risulta, bensì, essenziale per qualsiasi tipo di responsabilità civile, ma - solo per quella contrattuale - vige il regime particolare (previsto dall'art. 1218 c.c.) per la ripartizione dell'onere probatorio (vedi, per tutte, Cass. n. 16250/2003, 15133/02, 12763/98).

Ne risulta, infatti, stabilita - in deroga ai principi generali nella stessa materia (di cui all'art. 2697 c.c.), applicabili invece ad ogni altro tipo di responsabilità - la presunzione legale di colpa, appunto, a carico del (debitore inadempiente) responsabile del danno da risarcire (vedi, per tutte, Cass. n. 16250, 2357/2003, 15133/02, cit., 3162/2002, 602/2000, 9247, 7792/98, 4078/95). Di conseguenza, risulta dispensato - dall'onere probatorio relativo - proprio il creditore danneggiato, che - in quanto agisce per il risarcimento - ne sarebbe gravato in base ai principi generali in materia (di cui all'art. 2697 c.c.). Ora ha natura contrattuale - ad avviso della giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 15133/02, cit., 9385/2001, 291/1999 delle sezioni unite e n. 16250, 2357/2003, 4129, 3162/2002, 14469, 5491, 1307, 602/2000, 7792/1999, 12763, 9247, 3367/1988 della sezione lavoro) - la responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di sicurezza (art. 2087 c.c.), che gli impone l'adozione delle misure - di sicurezza e prevenzione, appunto - che, "secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessario a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

D'altro canto, nessun dubbio può sussistere sulla prospettata qualificazione giuridica della stessa responsabilità - di natura contrattuale, appunto - ove si consideri, da un lato, che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato - per legge (ai sensi dell'art. 1374 c.c.) - dalla disposizione

*h**GL*

che impone l'obbligo di sicurezza (art. 2087 c.c., cit., appunto) e, dall'altro, che la responsabilità contrattuale è configurabile tutte le volte che risulti fondata sull'inadempimento di un'obbligazione giuridica preesistente, comunque assunta dal danneggiarle nei confronti del danneggiato. Dalla prospettata natura contrattuale della responsabilità, la stessa giurisprudenza ricava, per quel che qui interessa, significative implicazioni sul piano della distribuzione degli oneri probatori relativi. Come è già stato anticipato, infatti, la presunzione legale di colpa - stabilita (dall'art. 1218 c.c., cit.) a carico del datore di lavoro inadempiente all'obbligo di sicurezza (di cui all'art. 2087 c.c., cit.) - deroga, parzialmente, il principio generale (art. 2697 c.c.), che impone - a "chi vuoi fare valere un diritto in giudizio" - l'onere di provare i "fatti che ne costituiscono il fondamento". Non ne risulta, tuttavia, una ipotesi di responsabilità oggettiva, nè la dispensa, da qualsiasi onere probatorio, del lavoratore danneggiato. Questi, infatti, resta gravato - in forza del ricordato principio generale (art. 2697 c.c., cit., appunto) - dell'onere di provare il "fatto" costituente inadempimento dell'obbligo di sicurezza nonché il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento stesso ed il danno da lui subito, mentre esula dall'onere probatorio a carico del lavoratore - in deroga, appunto, allo stesso principio generale - la prova della colpa del datore di lavoro danneggiante, sebbene concorra ad integrare la fattispecie costitutiva del diritto al risarcimento (come ad ogni altro rimedio contro il medesimo inadempimento). È lo stesso datore di lavoro, infatti, ad essere gravato (ai sensi dell'art. 1218 c.c.) - quale "debitore", in relazione all'obbligo di sicurezza, appunto - dell'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento (Cass. 25 maggio 2006, n. 12445).

Il secondo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo vanno trattati congiuntamente riguardando tutti la mancata deduzione o configurazione del fatto costituente reato quale presupposto per l'azione di regresso

dell'INAIL. I motivi sono infondati. L'azione di regresso che l'I.N.A.I.L. promuove, ai sensi degli artt. 11 e 112, u.p., del d.P.R. n. 1124 del 1965 ha una sua peculiarità ed autonomia. Essa è concessa all'Istituto in funzione delle sue finalità istituzionali ed è esperibile contro il datore di lavoro responsabile del fatto da cui è derivato l'infortunio, attuando un autonomo diritto dell'Ente derivante dal rapporto assicurativo. Presupposto del diritto di regresso è, secondo la sua specifica disciplina, che il fatto di cui il datore di lavoro deve rispondere civilmente costituisca reato perseguibile di ufficio. Per effetto degli interventi della Corte costituzionale (in particolare, si vedano le sentenze n. 102 del 1981, n. 118 del 1986 e n. 372 del 1988) l'accertamento giudiziale dell'obbligazione del datore di lavoro può avvenire sia in sede penale che in sede civile. Il processo penale, infatti, si può chiudere con sentenza di condanna o di assoluzione che non fa stato, rispettivamente, nei confronti del datore di lavoro o dell'Inail, rimasti estranei al giudizio, e in tal caso l'accertamento deve essere fatto nel giudizio civile. Ne consegue che le azioni in sede civile possono essere esperite indipendentemente dal processo penale, salvo il riscontro dell'eventuale pregiudizialità penale. Egualmente, l'accertamento deve farsi esclusivamente in sede civile quando, per qualsiasi causa, non sia stato fatto in sede penale e lo stesso avviene se un procedimento penale non si è mai aperto per difetto della relativa notitia criminis. Discende dal sistema, dunque, che perché nasca il credito dell'Istituto verso la persona civilmente obbligata è necessario che il fatto costituisca reato perseguibile di ufficio, ma l'accertamento giudiziale, sempre che si renda necessario in mancanza di adempimento spontaneo del soggetto debitore o di bonario componimento della lite, può avvenire sia in sede civile che in sede penale.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso;

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessive € 100,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge;

Così deciso in Roma il 2 dicembre 2014.

Il Consigliere est.

Gi. Lo Monaco

Il Presidente

Ramona

Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI
Depositato in Cancelleria
oggi, ... 5 FEB. 2015
Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI

